

## **STATUTO**

### Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento" (in forma abbreviata "Federlegno-Arredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore del mobile e dell'arredamento con esclusione delle imprese produttrici di mobili per ufficio, è costituita l'Associazione denominata "Associazione nazionale delle industrie del mobile e dell'arredamento" o, in forma abbreviata, "Assarredo".

L'Associazione ha durata indeterminata.

L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65, presso "Federlegno-Arredo".

Tramite la Federazione possono essere istituite ovunque delegazioni e/o uffici, in Italia o all'estero, anche con funzioni di rappresentanza e di assistenza.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso Federlegno - Arredo e armonizza il proprio ordinamento a quelli della Federazione così come definiti dallo statuto di quest'ultimo ente. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purchè non concorrenti di

"Federlegno-Arredo".

## Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

E' costituita da imprese liberamente associate e desiderose di cooperare per tradurre in impegno concreto quanto necessario per ottenere un continuo sviluppo e miglioramento, anche a livello internazionale, di tutta la categoria a cui appartengono.

L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

## Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- a) coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e nei confronti delle istituzioni con i quali è necessario confrontarsi;
- b) attuare qualsiasi formulazione propositiva venga ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi;

- c) intraprendere ogni iniziativa tendente a difendere, elevare e sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone vitalità e prestigio;
- d) favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- e) promuovere e attuare iniziative di istruzione e di formazione professionale specifica per l'imprenditoria e i lavoratori del settore rappresentato;
- f) promuovere e operare per la raccolta di elementi, notizie e dati riguardanti il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni;
- g) assicurare alle imprese associate servizi informativi adeguati alle necessità del settore.

#### Articolo 4 - Soci

Possono essere ammessi all'Associazione, in qualità di soci effettivi, le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Possono inoltre essere ammessi all'Associazione, in qualità di soci aggregati, le imprese che - pur non esercitando prettamente l'attività suddetta - svolgano attività connesse e/o in qualche modo collegate,

complementari, strumentali e/o di raccordo economico al settore dei soci effettivi.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati.

Possono essere istituiti "Gruppi di categoria": i loro rappresentanti hanno diritto di partecipare negli organi direttivi dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente statuto. La dimensione minima di un Gruppo di categoria è determinata da numero 20 aziende ovvero dall'importo di 30 mila euro di contributi versati.

Possono essere costituiti Gruppi informali. Scopo dei Gruppi è quello di curare, eventualmente anche mediante la destinazione di specifici contributi, la trattazione dei problemi di interesse specifico delle aziende partecipanti. L'attività del Gruppo è diretta da un consigliere incaricato e nominato dall'assemblea delle imprese che aderiscono al Gruppo. Il consigliere incaricato organizza l'attività del Gruppo e opera in relazione agli obiettivi settoriali. I Gruppi possono dotarsi di proprio regolamento, soggetto a ratifica del Consiglio Direttivo. I Gruppi possono deliberare contributi aggiuntivi, a carico delle aziende partecipanti al Gruppo medesimo, per sopperire a particolari esigenze comuni; tali contributi aggiuntivi devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### Articolo 5 - Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi e aggregati di "Federlegno-Arredo" che operano nei settori individuati al precedente articolo quattro.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto nonché le eventuali normative e disposizioni attuative dello stesso.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione né di alcuno dei suoi partecipanti.

#### Articolo 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo può deliberare che le spese sostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

#### Articolo 7 - Assemblea Generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il

versamento dei contributi scaduti, versamento che può essere comunque effettuato fino al giorno precedente la data dell'assemblea.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

I soci assenti o impediti possono farsi rappresentare da altri soci conferendo loro delega scritta.

Ogni socio presente può essere portatore di una sola delega.

In deroga a quanto sopra previsto, una impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo l'unione di imprese che dichiarano per iscritto l'esistenza tra loro di forme di collegamento imprenditoriale o societario.

I voti spettanti in assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, semprechè in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati secondo lo schema previsto per l'assemblea di Federlegno-Arredo.

#### Articolo 8 - Convocazione dell'assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- una volta all'anno, al massimo entro centoottanta giorni dalla fine di ciascun esercizio solare;

- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che complessivamente siano portatori di almeno un decimo dei voti spettanti al complesso dei soci. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica inviati almeno quindici giorni prima della data della riunione, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonchè l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia

consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 9 - Costituzione, attribuzioni

e deliberazioni dell'assemblea generale

L'assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano di età; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli tredici e quattordici del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti i soci; in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati.



Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e da un segretario eletto dall'Assemblea. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;

- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- ratificare l'entità dei contributi associativi;
- modificare il presente statuto, adattandolo a quello della Federazione;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto.

#### Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento a livello presidenziale.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 21 a 41 nominati dall'Assemblea, nonché da un numero variabile di membri di diritto che sono i Consiglieri Incaricati *pro tempore* dei Gruppi di Categoria.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi; i suoi membri sono rieleggibili anche consecutivamente.

Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria

della votazione - i consiglieri uscenti; i consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del triennio, il Consiglio Direttivo decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dall'ultima dimissione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica "in prorogatio" anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti. Il Presidente dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto solo per tre altri esercizi consecutivi. Il Presidente resterà comunque in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente potrà essere rieletto trascorsi tre esercizi dalla scadenza del mandato.

Il Presidente uscente diventerà di diritto consigliere senza diritto di voto per un solo mandato.

Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi membri un Tesoriere, al quale compete il controllo dell'attività economica e finanziaria dell'Associazione, raccordandosi con "Federlegno-Arredo".

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno quattro volte l'anno, nonché ogni qualvolta si

renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione purchè siano stati iscritti nel libro verbali del Consiglio Direttivo, a richiesta dei consiglieri, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli

argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

I componenti che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- stabilire le modalità delle azioni da attuare;
- seguire la trattazione degli interessi dell'Associazione;
- formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- provvedere alla predisposizione delle relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alla adesione dell'impresa alla Federazione;
- proporre al Collegio dei Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dal presente statuto;
- proporre agli organi competenti di "Federlegno-Arredo" qualsivoglia argomento che riguardi l'Associazione;
- eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione;

- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche allo statuto;
- deliberare su ogni altro argomento non riservato ad altri organi specifici dell'Associazione.

#### Articolo 11 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nell'ambito delle attività che riguardano il settore da essa rappresentato. Adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente è eventualmente affiancato nella sua attività da uno o più Vice Presidenti, i quali lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di "Federlegno-Arredo" ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività svolte, per assicurare indirizzo organico all'azione complessiva.

Il Presidente può affidare deleghe inerenti l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi, nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo, sulla base di specifiche delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva.

#### Articolo 12 - Finanziamento e patrimonio dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo recepisce l'ammontare del contributo annuo dovuto dagli iscritti sulla base delle apposite delibere della Giunta e dell'Assemblea di "Federlegno-Arredo"; il Consiglio Direttivo delibera inoltre eventuali contributi aggiuntivi.

L'attività economico finanziaria della Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può accettare contribuzioni volontarie e altre erogazioni da parte dei soci e di terzi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle predette entrate.

Gli esercizi si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

#### Articolo 13 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono



rappresentare almeno un decimo dei voti spettanti ai soci in regola con quanto previsto dall'articolo sette del presente Statuto.

#### Articolo 14 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi.

Le eventuali attività patrimoniali residue saranno devolute a Federlegno-Arredo.

#### Articolo 15 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto.

In particolare si rinvia all'articolo ventiquattro di Federlegno - Arredo per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri.

#### Articolo 16 - Norma transitoria

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo in carica alla data del sette giugno 2005, restano in carica per un mandato della durata complessiva di sei esercizi.